


STATISTICHE ADR ARTE 2015-2017 (01.01.2015 – 31.12.2017)

Su un totale di 935 mediazioni analizzate (procedimenti chiusi, intercorsi tra l'1/1/2015 e il 31/12/2017), in 33 è presente l' "elemento artistico" (4% del totale).

1) Materie:


Tra i procedimenti d'arte, il 25% proviene dall'ambito locazioni, il 22% dalle successioni ereditarie, il 19% dai diritti reali, il 16% dalle divisioni, il 6% dai contratti finanziari e da categorie residuali, il 3% dalla diffamazione a mezzo stampa e dalla compravendita di mobili/immobili.



Il numero dei casi affrontati da ADR Arte è aumentato dell'11% tra il 2016 e il 2017


2) Causale ADR Arte:

La percentuale di accordi raggiunti (calcolata sul totale delle domande di mediazione ADR Arte ricevute) è del 27%, superiore alla percentuale di accordi raggiunti normalmente in mediazione (22.4% nel 2017).




3) Accordo/Mancato Accordo dopo Primo Incontro (PI):

La percentuale di accordi raggiunti, qualora le parti abbiano deciso di intraprendere il percorso di mediazione dopo il primo incontro, è dell'82% (percentuale superiore rispetto a quella generica di mediazione, 72.5% nel 2017).




4) Valore Lite:

Il valore economico delle dispute analizzate si può dividere nei seguenti scaglioni: 18% per le liti con valore < di €20.000,00, 12% per quelle comprese tra €20.001,00 e €50.000,00, 15% per quelle tra €50.001,00 e €150.000,00, 34% per quelle tra €150.001,00 e €250.000,00, 6% tra €250.001,00 e €1 milione, 15% per quelle superiori a €1 milione.




5) Mediazioni Volontarie/Obbligatorie:

Le mediazioni volontarie sono state il 9% del totale, quelle obbligatorie il 91%



6) Mediazioni Contrattuali / Extracontrattuali:

Le mediazioni contrattuali sono state il 52% del totale, quelle extracontrattuali il 48%



7) Domanda del giudice / Clausola Contrattuale

Il 6% delle mediazioni è iniziata su domanda del giudice, solo il 3% per clausola contrattuale già contenuta nell'accordo tra le parti

CASISTICA

1) 2016: diritti reali// accordo costituente titolo esecutivo// ex coniuge (parte istante) vs ex coniuge (parte invitata)

A seguito della separazione intercorsa tra i coniugi nel 2015, la parte istante lascia la casa coniugale, in cui rimangono parte dei beni personali e familiari. Il processo di mediazione viene richiesto per ottenere la restituzione di tali beni, elencati in modo puntuale dalla parte istante nei documenti allegati al procedimento. Tra i beni sono indicati (suddivisi in base alla loro locazione all'interno della casa coniugale): stampe pregiate di artisti romani del '900 e veneti del '700, dipinti di autori italiani del '900, sculture orientali, orologi da collezione e mobili antichi in legno. Al termine del procedimento di mediazione, le parti si accordano tra loro come segue: i beni privati dell'istante vengono a lui restituiti entro un mese dall'accordo mentre i beni facenti parte dell' "arredamento funzionale" della casa vi rimangono fino al termine della convivenza dei figli della coppia con la parte invitata.

2) 2016: successioni ereditarie// accordo costituente titolo esecutivo// banca italiana (parte istante) vs familiare (1) del *de cuius* (parte invitata) e familiare (2) del *de cuius*

Alla morte del *de cuius*, non risultando alcun atto di volontà, succedono i familiari secondo quanto stabilito dalla legge. Alla data del decesso, risultano nel patrimonio del *de cuius*: beni immobili in diverse città italiane, automobili, conti corrente, quote di fondi comuni di investimento, beni mobili di pregio quali una scultura di importante artista italiano contemporaneo, dipinti di autore italiano del XXI secolo e reperti archeologici. Il familiare (1) notifica alla banca decreto provvisoriamente ingiuntivo per il pagamento di importo in denaro e quote dei fondi di investimento gestiti per conto del *de cuius*. La banca propone opposizione in tribunale. Il familiare (2) deposita denuncia contro il familiare (1) con l'accusa di aver occultato il testamento olografo del *de cuius*. La banca dà avvio al procedimento di mediazione obbligatoria nell'ambito del giudizio instaurato. In mediazione, le parti raggiungono il seguente accordo: i beni immobili sono suddivisi a metà tra familiare (1) e familiare (2), lasciando al familiare (1) l'usufrutto del bene immobile in cui risiede, avendone però anche onore di custodia, amministrazione e manutenzione. I beni mobili, comprese le opere d'arte, vengono assegnate al familiare (2). La liquidità del *de cuius* è ripartita tra familiare (1), 53%, e familiare (2), 47 %.

3) 2014 (primo caso ADR Arte): mediazione volontaria// altro// accordo costituente titolo esecutivo// artista e galleria (parti istanti) vs fotografo d'arte

L'artista e il fotografo sono amici e collaboratori da lungo tempo. In occasione di una mostra dell'artista in galleria milanese, l'artista chiede al fotografo di ritrarre due sue opere. Le foto vengono stampate, esposte e messe in vendita in galleria durante la mostra, senza il consenso né menzione al fotografo come autore. Mediante legale, il fotografo invia lettera di contestazione e richiesta di risarcimento del danno alla galleria, che rimuove le opere prontamente. La galleria e l'artista propongono procedimento di mediazione. Questo si conclude con accordo costituente titolo esecutivo: l'artista si impegna a pagare una precisa somma in denaro e a donare al fotografo una sua opera consistente in disegno su carta e a distruggere in presenza dell'artista la stampa delle due foto incriminate (tacitando così la richiesta di risarcimento danni). L'artista si impegna a far pubblicare su cataloghi di musei di arte contemporanea le foto realizzate dal fotografo, opportunamente citato. La galleria si impegna a lasciare i suoi spazi al fotografo per un servizio fotografico relativo le opere dell'artista.

4) 2016: divisione// mancato consenso all'avvio di mediazione// casa editrice (parte istante) vs casa d'aste (parte invitata) e presunto proprietario opera (parte invitata)

Una casa editrice italiana compra all'asta, nel 2004, un quadro di artista fiorentino di fine '800. L'acquisto del quadro viene regolarmente saldato e la casa editrice lo espone nei propri uffici per diversi anni. Nel 2009, alcuni ufficiali del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale sequestrano alla casa editrice il quadro, dando esecuzione ad un decreto di sequestro della Procura della Repubblica in quanto il quadro è "*risultato di provenienza furtiva*". Passano gli anni e del quadro non si ha più alcuna notizia. Nel 2012, la casa editrice si attiva per via giudiziale, proponendo alla Procura della Repubblica istanza di restituzione del quadro. Solo allora si scopre che l'opera è già stata restituita nel 2010 dal PM al presunto proprietario, che ne aveva denunciato il furto. Il presunto proprietario denuncia nel 2009 ai carabinieri che il quadro venduto all'asta, di cui è venuto a conoscenza, è a lui stato rubato nel 1971. La procura della Repubblica ricostruisce dunque la provenienza dell'opera sino alla sua avvenuta restituzione. Visto l'acquisto in buona fede effettuato all'asta dalla casa editrice, quest'ultima richiede al presunto proprietario la restituzione dell'opera, ma ottiene un diniego. Nel 2016, la casa editrice propone dunque domanda di rivendicazione dell'opera in forza del regolare contratto di vendita di cui è in possesso oltre che domanda subordinata di garanzia per evizione e per danni contro la casa d'aste che ha venduto il quadro. La casa editrice propone altresì il procedimento di mediazione in Camera Arbitrale di Milano invitando la casa d'aste ed il presunto proprietario del dipinto. Il procedimento si conclude con mancato accordo all'avvio della mediazione.

5) 2016: compravendita beni mobili/immobili// mancata comparizione all'incontro di programmazione// collezionista (parte istante) vs galleria d'arte (parte invitata)

Nel 2015 il collezionista compra quadro di famoso artista italiano ad un'asta online organizzata da una galleria d'arte milanese. L'opera viene acquistata con sua copia fotografica (e firma dell'artista sul retro) e certificato di autenticità rilasciato dalla galleria. Ritirato di persona il quadro, il collezionista avvia la procedura di archiviazione dell'opera presso l'archivio dell'artista. Quest'ultimo, però, rifiuta l'archiviazione e richiede al comando dei carabinieri di sequestrare l'opera. Con il sequestro viene altresì avviato il procedimento penale. Il collezionista richiede quindi la risoluzione del contratto di acquisto, la restituzione di quanto pagato e dei diritti di autenticazione. Il collezionista aziona il procedimento di mediazione. Il procedimento si conclude per mancata comparizione all'incontro di programmazione.

6) 2017: locazione// mancata comparizione all'incontro di programmazione// critico d'arte (parte istante) vs ex convivente (parte invitata) – domanda di mediazione proposta 3 volte in un anno

Nel 2004 il critico d'arte si aggiudica immobile ad asta immobiliare indetta da azienda ospedaliera, acquistandolo con i propri risparmi e intestandolo alla convivente per presunti problemi familiari. Le parti stipulano contratto di usufrutto a vita sull'immobile a favore del critico d'arte, mentre la convivente ottiene nuda proprietà dello stesso. L'appartamento diventa la base del critico d'arte, che lì conserva la sua ingente biblioteca, contente i propri scritti e volumi preziosi, oltre che la sua collezione d'arte surrealista e dadaista. Nel 2005 il critico d'arte traferisce del denaro a titolo di donazione verso la convivente. Nel 2009 le parti stipulano altresì un contratto di locazione, continuando il critico d'arte ad abitare nell'immobile senza pagare canone di locazione alla controparte (perché non richiesto). Nel 2010, a seguito della rottura del rapporto tra le parti, il critico d'arte ottiene la restituzione di quanto donato nel 2005 e inizia due procedimenti giudiziari (poi

riuniti) per dimostrare la natura fiduciaria dell'intestazione dell'immobile alla controparte e ottenerne il riconoscimento dei diritti su di esso. Le domande sono rigettate per mancanza di prove. Il critico d'arte richiede di iniziare un procedimento di mediazione per trovare un accordo con la controparte. Il procedimento si conclude per mancata comparizione all'incontro di programmazione.

- 7) 2017: diffamazione a mezzo stampa// mancato consenso all'avvio di mediazione// fondazione d'arte (parte istante) e eredi d'artista legato alla fondazione (parte istante) vs designer (parte invitata) , quotidiano nazionale (parte invitata) e direttore del quotidiano nazionale (parte invitata)**
- Rinomata designer e artista italiana nel 2016 rilascia intervista a quotidiano nazionale, accusando una fondazione d'arte italiana di aver autenticato opere false di artista, suo defunto compagno. La fondazione d'arte e gli eredi dell'artista legato ad essa fanno richiesta di rettifica al quotidiano. Il quotidiano pubblica la rettifica nei giorni successivi. La fondazione ed eredi iniziano procedimento di mediazione in seguito alle affermazioni "offensive" della designer. In mediazione, la designer afferma che quanto da lei dichiarato al giornalista non aveva i toni riportati nell'articolo finale. Per tale ragione, vengono invitati in mediazione anche il quotidiano nazionale e il suo direttore. Il procedimento si conclude per mancato consenso all'avvio di mediazione.